

## **Capo VI**

### **Del regime patrimoniale della famiglia**

#### **Sezione I**

##### **Disposizioni generali**

#### **Art. 159.**

##### **Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.**

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

#### **Art. 160.**

##### **Diritti inderogabili.**

Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

#### **Art. 161.**

##### **Riferimento generico a leggi o agli usi.**

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

#### **Art. 162.**

##### **Forma delle convenzioni matrimoniali.**

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

#### **Art. 163.**

##### **Modifica delle convenzioni.**

Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

#### **Art. 164.**

##### **Simulazione delle convenzioni matrimoniali.**

È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdedichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

#### **Art. 165.**

##### **Capacità del minore.**

Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.

#### **Art. 166.**

##### **Capacità dell'inabilitato.**

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

#### **Art. 166-bis.**

##### **Divieto di costituzione di dote.**

È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

## **Sezione II**

### **Del fondo patrimoniale**

#### **Art. 167.**

##### **Costituzione del fondo patrimoniale.**

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.

L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

#### **Art. 168.**

##### **Impiego ed amministrazione del fondo.**

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.

#### **Art. 169.**

##### **Alienazione dei beni del fondo.**

Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

### **Art. 170.**

#### **Esecuzione sui beni e sui frutti.**

La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

### **Art. 171.**

#### **Cessazione del fondo.**

La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

### **Art. 172. <sup>(1)</sup>**

*[Riduzione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 173. <sup>(1)</sup>**

*[Amministrazione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 174. <sup>(1)</sup>**

*[Sostituzione del coniuge amministratore.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 175. <sup>(1)</sup>**

*[Cessazione del vincolo.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 176. <sup>(1)</sup>**

*[Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

## **Sezione III**

### **Della comunione legale**

### **Art. 177.**

#### **Oggetto della comunione.**

Costituiscono oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

### **Art. 178.**

#### **Beni destinati all'esercizio di impresa.**

I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

### **Art. 179.**

#### **Beni personali.**

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

### **Art. 180.**

#### **Amministrazione dei beni della comunione.**

L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

### **Art. 181.**

#### **Rifiuto di consenso.**

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione.

### **Art. 182.**

#### **Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.**

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.

### **Art. 183.**

#### **Esclusione dall'amministrazione.**

Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

**Art. 184.**

**Atti compiuti senza il necessario consenso.**

Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.

**Art. 185.**

**Amministrazione dei beni personali del coniuge.**

All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217.

**Art. 186.**

**Obblighi gravanti sui beni della comunione.**

I beni della comunione rispondono:

- a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
- b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
- c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
- d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

**Art. 187.**

**Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.**

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

**Art. 188.**

**Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.**

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

**Art. 189.**

**Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.**

I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

**Art. 190.**

**Responsabilità sussidiaria dei beni personali.**

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

#### **Art. 191.**

##### **Scioglimento della comunione.**

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

#### **Art. 192.**

##### **Rimborsi e restituzioni.**

Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

#### **Art. 193.**

##### **Separazione giudiziale dei beni.**

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.

#### **Art. 194.**

##### **Divisione dei beni della comunione.**

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

#### **Art. 195.**

### **Prelevamento dei beni mobili.**

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

### **Art. 196.**

#### **Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.**

Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

### **Art. 197.**

#### **Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.**

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

### **Art. 198. <sup>(1)</sup>**

*[Frutti della dote. Alimenti alla vedova.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 199. <sup>(1)</sup>**

*[Divisione dei frutti.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 200. <sup>(1)</sup>**

*[Locazioni.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 201. <sup>(1)</sup>**

*[Spese e miglioramenti.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 202. <sup>(1)</sup>**

*[Casi di separazione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 203. <sup>(1)</sup>**

*[Inefficacia della separazione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 204. <sup>(1)</sup>**

*[Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 205. <sup>(1)</sup>**

*[Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 206. <sup>(1)</sup>**

*[Azioni concesse ai creditori del marito.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 207. <sup>(1)</sup>**

*[Obblighi della moglie.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

### **Art. 208. <sup>(1)</sup>**

*[Diritti della moglie.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 209.** <sup>(1)</sup>

*[Cessazione degli effetti della separazione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

#### **Sezione IV**

##### **Della comunione convenzionale**

**Art. 210.**

##### **Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.**

I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

**Art. 211.**

##### **Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.**

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

**Art. 212.** <sup>(1)</sup>

*[Amministrazione e godimento dei beni parafernali.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 213.** <sup>(1)</sup>

*[Obbligazioni del marito.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 214.** <sup>(1)</sup>

*[Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

#### **Sezione V**

##### **Del regime di separazione dei beni**

**Art. 215.**

##### **Separazione dei beni.**

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

**Art. 216.** <sup>(1)</sup>

*[Fonti del regolamento della comunione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 217.**

Amministrazione e godimento dei beni.



Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.  
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.  
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.  
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

**Art. 218.**

**Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.**

Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

**Art. 219.**

**Prova della proprietà dei beni.**

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.  
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

**Art. 220. <sup>(1)</sup>**

*[Amministrazione della comunione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 221. <sup>(1)</sup>**

*[Locazioni.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 222. <sup>(1)</sup>**

*[Amministrazione affidata alla moglie.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 223. <sup>(1)</sup>**

*[Obblighi gravanti sui beni della comunione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 224. <sup>(1)</sup>**

*[Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 225. <sup>(1)</sup>**

*[Scioglimento della comunione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 226. <sup>(1)</sup>**

*[Separazione giudiziale dei beni.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 227. <sup>(1)</sup>**

*[Divisione dei beni della comunione.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 228. <sup>(1)</sup>**

*[Prelevamento di beni mobili.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 229. <sup>(1)</sup>**

*[Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

**Art. 230.**

*[Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.*

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

## **Sezione VI**

### **Dell'impresa familiare**

#### **Art. 230-bis.**

##### **Impresa familiare.**

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.